

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1515

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore LAURO, GRILLO, TERRACINI,
SCOPELLITI, AZZOLLINI, D'ALÌ, DE ANNA, VENTUCCI,
MAGGIORE, CENTARO, NOVI, BETTAMIO, PASTORE, MANCA,
RIZZI, COSTA, TONIOLLI, TRAVAGLIA, GERMANÀ, TOMASSINI,
MANFREDI, PIANETTA, PERA, VEGAS e TURINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1996

Interventi per lo sviluppo delle isole minori

ONOREVOLI SENATORI. - Vorrei illustrare questo disegno di legge prendendo spunto dal convegno del 12 ottobre 1996 svoltosi a Portoferraio tra i sindaci delle isole minori. Dagli interventi degli amministratori dei comuni, dei parlamentari, dei tecnici esperti, è emersa la esigenza, unanimemente condivisa, di un riconoscimento da parte delle istituzioni centrali, della specificità delle isole minori, sotto il profilo della difesa ambientale, della dotazione di servizi essenziali (sanità, scuola, trasporti, e via dicendo) e più in generale di una riqualificazione delle condizioni di vita delle popolazioni insulari.

Il presente disegno di legge, quindi, ha lo scopo di garantire la salvaguardia delle isole minori che non appaiono, a tutt'oggi, tutelate in modo sufficiente dalle disposizioni di legge vigenti. Gli interventi sinora attuati hanno, infatti, privilegiato lo sviluppo turistico dei territori insulari senza peraltro provvedere ad incentivare altre attività che sono indispensabili per un adeguato sviluppo economico delle piccole isole. Numerosi sono altresì i problemi che provocano gravi difficoltà nello sviluppo della potenzialità delle piccole isole italiane.

Ad esempio, molte di queste hanno carenti collegamenti con il continente o soffrono di disservizi legati all'approvvigionamento idrico. Sono altresì evidenti le difficoltà degli abitanti per la precarietà delle strutture sanitarie, che non risultano in genere adeguate.

Il presente disegno di legge prevede quindi un intervento organico per migliorare la vita civile e sociale delle popolazioni delle isole minori. È inoltre evidente che è necessario intervenire anche con misure dirette a salvaguardare il patrimonio culturale, archeologico ed ambientale anche attraverso la valorizzazione dei centri storici e dei beni architettonici, culturali ed artistici per

garantire un maggiore sviluppo economico compatibile con le esigenze ambientali.

Il disegno di legge, composto da complessivi sei articoli, prevede all'articolo 2, l'istituzione della «comunità isolana» per tutte le isole che hanno più di un comune, infatti, molte problematiche nascono dalla necessità di avere un'entità unica per tutte quelle esigenze comuni che riguardano le isole nel loro complesso.

Il disegno di legge prevede, inoltre, un programma di interventi, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il programma delle isole minori è diretto a realizzare interventi per:

a) lo sviluppo dell'agricoltura, della pesca della maricoltura, delle attività di conservazione e trasformazione dei prodotti ittici ed agricoli della cantieristica, della viticoltura, del turismo e della ricerca scientifica;

b) lo sviluppo culturale delle popolazioni locali mediante la riorganizzazione ed il potenziamento della struttura scolastica;

c) la definizione degli strumenti urbanistici;

d) il recupero dei beni culturali e ambientali e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, archeologico, architettonico (torri di avvistamento, fabbricati rurali testimonianza edilizia locale);

e) lo sviluppo dei trasporti terrestri, aerei e marittimi, regolamentazione dell'afflusso veicolare, segnaletica, sentieristica e viabilità;

f) l'adeguamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fognari e di depurazione delle acque e scarichi a mare;

g) la riorganizzazione dei porti e degli approdi turistici e portualità minore;

h) l'approvvigionamento idrico e sistemazione della rete idrica;

i) l'adeguamento dei servizi sanitari e assistenziali;

l) la salvaguardia della flora e della fauna locale;

m) la regolamentazione del flusso turistico in ragione delle capacità ricettive e della salvaguardia ambientale;

n) la dismissione e nuova destinazione delle strutture di edilizia carceraria;

o) l'istituzione di aree protette e di parchi marini ove esigiti dagli enti locali interessati;

p) istituzione o potenziamento di uffici di promozione turistica;

q) l'adeguamento delle strutture per un efficiente servizio dell'amministrazione giudiziaria;

r) l'istituzione di uffici per le attività formative ed aiuti all'occupazione;

s) lo sviluppo dell'artigianato, delle colture, della pesca e della attività marinara locale;

t) istituzione e potenziamento di centri studio e trasmissione delle conoscenze sul patrimonio naturale e culturale locale (centri polivalenti attrezzati di biblioteca, archivi, aree espositive, sale convegni e formative), anche mediante l'uso e/o riuso di strutture di particolare significato storico.

Il programma di interventi, che ha durata triennale ed è rinnovato alla scadenza, intende consentire, con l'utilizzazione di un apposito fondo, istituito all'articolo 5, l'attuazione delle misure necessarie allo sviluppo economico e sociale delle piccole isole.

È quindi urgente definire una politica organica di interventi per tutelare adeguatamente un patrimonio culturale ed ambientale di rilevante interesse nazionale ed internazionale che, senza le misure previste dal presente disegno di legge, finirebbe per avviarsi verso un declino grave e probabilmente irreparabile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di realizzare la salvaguardia ambientale e lo sviluppo socio-economico delle isole minori.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle isole che hanno una superficie non superiore a duecentocinquanta chilometri quadrati.

Art. 2.

(Comunità isolana)

1. In ciascuna isola, ove esistessero più comuni, in base alla legge regionale, si costituisce tra i vari comuni presenti sull'isola stessa, la «comunità isolana», ente di diritto pubblico. La legge regionale relativa stabilirà le norme cui le comunità isolane dovranno attenersi:

- a) nella formulazione degli statuti;
- b) nell'articolazione e composizione dei propri organi;
- c) nella preparazione dei piani zionali e dei programmi annuali;
- d) nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

2. Le norme di cui al comma 1, per quanto riguarda l'articolazione e composizione degli organi delle comunità isolane, dovranno, in ogni caso, prevedere un organo deliberante, con la partecipazione della minoranza di ciascun consiglio comunale, ed un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti. Ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zionali, le comunità isolane potranno prevedere il funzionamento di un proprio ufficio e comitato tecnico.

3. La regione è competente, con proprie leggi, a:

- a) determinare i criteri per ripartire tra le comunità i fondi assegnati o altri-

menti disponibili ai fini della presente legge;

b) approvare gli statuti delle singole comunità;

c) coordinare ed approvare i piani zonali;

d) regolare i rapporti tra comunità ed altri enti operanti nel loro territorio.

4. Entro un anno dalla sua costituzione, ciascuna comunità isolana appronterà, in base alle indicazioni del piano regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico sociale della propria zona. Il piano di sviluppo, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto anche degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovrà indicare il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, nonché la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali. Il piano di sviluppo economico-sociale della zona viene affisso per trenta giorni in ogni comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione. L'organo deliberante della comunità isolana, esaminante le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmetterà per l'esame e l'approvazione alla regione che dovrà provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il piano s'intende approvato.

5. La realizzazione del piano generale di sviluppo e dei piani annuali di intervento è affidata alla comunità isolana. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la comunità isolana predispone, coordina e attua i programmi di intervento. Può delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale. La comunità isolana può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle.

6. La comunità isolana, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalla regione, può redigere piani urbanistici.

7. Le opere da eseguirsi nei piani generali di sviluppo, predisposti ai sensi della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. In pendenza dell'approvazione dei piani generali di sviluppo, l'urgenza e l'indifferibilità di tale opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.

Art. 3.

(Programma di interventi)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento del turismo, predispone un programma triennale di interventi, per le isole minori di cui all'articolo 1, diretto a realizzare:

a) lo sviluppo dell'agricoltura, della pesca, della maricoltura, delle attività di conservazione e trasformazione dei prodotti ittici ed agricoli, della cantieristica, della viticoltura, del turismo e della ricerca scientifica;

b) lo sviluppo culturale delle popolazioni locali mediante la riorganizzazione ed il potenziamento della struttura scolastica;

c) la definizione degli strumenti urbanistici;

d) il recupero dei beni culturali e ambientali e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, archeologico, architettonico con particolare riferimento a torri di avvistamento, fabbricati rurali testimonianza edilizia locale;

e) lo sviluppo dei trasporti terrestri, aerei e marittimi, la regolamentazione dell'afflusso veicolare, la segnaletica, la sentieristica e la viabilità;

f) l'adeguamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fognari e di depurazione delle acque e scarichi a mare;

g) la riorganizzazione dei porti e degli approdi turistici e portualità minore;

h) l'approvvigionamento idrico e la sistemazione della rete idrica;

î) l'adeguamento dei servizi sanitari e assistenziali;

l) la salvaguardia della flora e della fauna locale;

m) la regolamentazione del flusso turistico in ragione delle capacità ricettive e della salvaguardia ambientale;

n) la dismissione e nuova destinazione delle strutture di edilizia carceraria;

o) l'istituzione di aree protette e di parchi marini, ove richiesti dagli enti locali interessati;

p) istituzione o potenziamento di uffici di promozione turistica;

q) l'adeguamento delle strutture per un efficiente servizio dell'amministrazione giudiziaria;

r) l'istituzione di uffici per le attività formative ed aiuti all'occupazione;

s) lo sviluppo dell'artigianato, delle colture, della pesca e della attività marinara locale;

t) istituzione e potenziamento di centri studio e trasmissione delle conoscenze sul patrimonio naturale e culturale locale (centri polivalenti attrezzati di biblioteca, archivi aree espositive, sale convegni e formative), anche mediante l'uso o riuso di strutture di particolare significato storico;

2. Il programma di cui al comma 1 indirizza e coordina l'azione delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

3. Il programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è rinnovato ad ogni scadenza triennale.

Art. 4.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione permanente per le isole minori presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega da un Sottosegretario di Stato, composta da:

a) un vice presidente che sia componente dell'Associazione nazionale dei comu-

ni delle isole minori (ANCIM) e nominato dall'ANCIM stesso;

b) un numero di consiglieri pari a quello delle regioni di appartenenza delle isole minori.

Art. 5.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo per la salvaguardia e lo sviluppo economico sociale delle isole minori, con dotazione annua di 200 miliardi di lire a decorrere dal 1997, esigibili alle seguenti condizioni:

a) che detti fondi vengano utilizzati a coprire il 50 per cento di competenza dello Stato, come necessario per l'effettivo impiego dei fondi comunitari, prevedendo che, tramite convenzione con le amministrazioni comunali, il Dipartimento del turismo assicuri l'avvio delle iniziative sotto il rispetto degli obblighi del soggetto beneficiario che derivano dalla presenza del cofinanziamento comunitario, in ordine a normativa sugli appalti, monitoraggio e valutazione, pubblicità del cofinanziamento, controlli e verifiche;

b) che siano finanziati gli interventi più diversi purchè inseriti in progetti integrati e coerenti con il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1;

c) le priorità devono essere indicate dalle amministrazioni comunali e valutate dal Dipartimento del turismo che elaborerà un bando di gara con le condizioni per proporre progetti da finanziare.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede, per gli anni 1997, 1998, 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.